



## ATTRAVERSAMENTI PEDONALI

Voglio approfittare del tempo concesso al Meetup di Casagiove per esporre le risultanze di una ricerca effettuata riguardo all'argomento "*attraversamenti pedonali (semplici e rialzati)*" e voglio precisare che quello che leggerò non è altro che una sintesi di una relazione più complessa pubblicata sul meetup e già consegnata al senatore Santillo.

Questo non è un intervento di un relatore, di un tecnico, ma vorrebbe essere un inizio di una discussione più ampia. L'argomento potrebbe sembrare di non rilevanza ma fa capire come può essere varia e soggettiva l'interpretazione della normativa nazionale.

La ricerca è scaturita dalla pubblicazione di foto su facebook di attraversamenti pedonali installati nei pressi di scuole con conseguente elevazione di dubbi sulla loro posa in opera.

Visto che ognuno di noi impatta giornalmente con gli attraversamenti pedonali rialzati, abbiamo deciso di saperne qualcosa in più pur consapevoli che non essendo dei tecnici specializzati nel settore potremmo non conoscere qualche passaggio importante.

Ma vediamo cosa abbiamo acquisito dalla nostra ricerca: Le disposizioni impartite riguardo all'installazione degli attraversamenti pedonali rialzati vengono emanate esclusivamente dal Codice della Strada e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

In particolare una Circolare del 2001 del citato Ministero riporta testualmente quanto segue: "*Gli attraversamenti pedonali rialzati consistono in una sopraelevazione della carreggiata con rampe di raccordo... per dare continuità di quota al marciapiede ed al percorso pedonale, installati in corrispondenza di aree da proteggere da elevata velocità o da attraversamenti di pedoni, la cui lunghezza interessata al rialzo supera in genere quella dei normali veicoli*".

In pratica mediante l'uso dell'attraversamento pedonale rialzato non è il pedone che occupa la carreggiata (come in quello semplice) ma sono le auto che transitano sulla continuazione del marciapiede, in uno spazio solitamente pedonale.

Inoltre, il CdS recita: *...Gli attraversamenti pedonali devono essere sempre accessibili anche alle persone non deambulanti su sedie a ruote...*

Se monitorassimo gli attraversamenti pedonali posti nei nostri comuni potremmo constatare che alcuni di essi riportano delle discrasie: per quelli rialzati non esiste continuità di quota del marciapiede e l'attraversamento non ha lunghezza superiore

che a circa tre/quattro metri mentre per quelli presenti sulla carreggiata (semplici), il marciapiede non presenta lo scivolo di entrata sulle strisce pedonali.

Se ne deduce che gli attraversi pedonali così costruiti non ottemperano né a quanto dettato dalla Circolare ministeriale né tantomeno ad uno dei compiti dettati dal CdS e cioè: *...Gli attraversamenti pedonali devono essere sempre accessibili anche alle persone non deambolanti su sedie a ruote...*

Se quelli rialzati costruiti, non rispettano le caratteristiche dettate dal Ministero delle Infrastrutture e dal Codice della Strada come potrebbero essere classificati? Potrebbero essere invece che di attraversamenti pedonali rialzati, dei semplici dossi?

*La posa in opera del Dosso artificiale, prevista dal DPR 495/92 è contemplata solo su strade residenziali, nei parchi pubblici e privati, nei residences. È vietato il loro impiego sulle strade che costituiscono itinerari preferenziali dei veicoli normalmente impiegati per servizi di soccorso o di pronto intervento, e devono avere delle dimensioni previste per un dosso artificiale variabile a seconda del limite di velocità che, per esempio, ad una velocità di 30 Km orari sarebbe di lunghezza max di 1 metro e 80".*

La differenza sostanziale tra dosso ed attraversamento pedonale rialzato è che il dosso rappresenta un "rallentatore di velocità" così citato dal decreto attuativo del CdS mentre l'attraversamento pedonale no.

A questo punto abbiamo cercato di capire perché alcuni Comuni emettono delle Ordinanze che fanno passare la costruzione di simildossi per attraversamenti pedonali rialzati ed abbiamo fatto un ulteriore sforzo mentale, annotando anche che le responsabilità in caso di inconvenienti e/o danneggiamenti di veicoli è ascrivibile all'Ente proprietario della strada, come da una circolare del 2001 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Dall'analisi fatta potremmo ipotizzare che il Comune pone in opera un attraversamento pedonale perché lì dove è stato costruito non potrebbe essere per legge costruito un dosso? Magari perché ci passano le ambulanze oppure perché non siamo in zona residenziale. Ed allora perché far passare sulla carta una specie di dosso per attraversamento pedonale rialzato? Sarà forse anche perché costerebbe molto farlo?

E qui mi soffermo un attimo sul punto centrale di tutto il discorso.

*In Italia non vi è una puntuale e specifica previsione normativa per i c.d. attraversamenti pedonali rialzati, tanto è riportato in una nota inviata dal Prefetto di Teramo ai Sindaci dei Comuni della sua Provincia.*

In virtù di quanto detto, è nostra intenzione raccogliere le foto e le località degli attraversamenti pedonali NON conformi alla legge inviate da semplici cittadini come noi all'indirizzo [cittadinoconlelmetto.visibile@blogspot.com](mailto:cittadinoconlelmetto.visibile@blogspot.com). Allegheremo le foto alla relazione chiedendo al Legislatore, anche attraverso la piattaforma Rousseau, il rispetto del CdS e l'eventuale previsione di apposite sanzioni tali da riempire il vuoto normativo.